



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GABINETTO DEI MINISTRI DELL'UCRAINA SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA, FATTO A KIEV IL 10 GIUGNO 2021

Art. 12 (Accordo)

Lingua di lavoro

La lingua di lavoro nell'ambito della cooperazione ai sensi del presente Accordo e' l'inglese. Cio' non impedisce alle Parti di utilizzare un'altra lingua accettabile per entrambe le Parti, ossia l'italiano e l'ucraino.

Versione in vigore dal 20 dicembre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

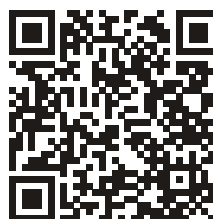
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021
Estremi	Legge 7 dicembre 2023, n. 197
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-197-2023/accordo-art-12>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it